



Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Segretari di Stato,
Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

il presente riferimento sul *commissariamento di Asset Banca S.p.A.*, predisposto in ottemperanza al comma n. 8 dell'Ordine del Giorno della sessione del Consiglio Grande e Generale del corrente mese di gennaio, deve necessariamente aprirsi con una premessa sugli attori cui il quadro normativo che disciplina le procedure di rigore inerenti i soggetti autorizzati ad esercitare le attività riservate di cui alla *Legge 165 del 17 novembre 2005 - Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*, cosiddetta LISF, demanda in modo chiaro e preciso ogni azione da porre in essere.

E' la Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'istituzione del nostro Paese cui, per legge, è delegata la funzione di Autorità di Vigilanza del settore bancario, finanziario e assicurativo. È la Banca Centrale, infatti, che attraverso i vari strumenti normativi a sua disposizione tra cui in particolare la LISF - ma anche attraverso l'emissione di specifici Regolamenti e Circolari - gestisce in autonomia tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento della funzione di vigilanza, tra i quali l'applicazione dei provvedimenti di *amministrazione straordinaria* e di *liquidazione coatta amministrativa* oggetto dell'approfondimento odierno, **con i basilari obiettivi, tra gli altri, di stabilità del sistema finanziario, tutela dei risparmiatori, dei depositanti e degli investitori, nonché di trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati.**

1

Nel sottolineare l'autonomia dell'Autorità di Vigilanza sammarinese si ritiene significativo il passaggio legislativo avvenuto con l'adozione della Legge 4 novembre 2010 n. 178 - *Disposizioni per il rafforzamento dell'autonomia della Banca Centrale ed aggiornamenti statutari* che, come riporta in modo molto esplicito il titolo, ha rinforzato l'indipendenza gestionale della Banca Centrale a partire, con gli articoli 1 e 2, proprio dai procedimenti straordinari. In particolare, il comma 1 di entrambi gli articoli richiamati, ha provveduto a variare il corrispondente comma degli articoli 78 e 85 della LISF, stabilendo che sia il Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale con propria deliberazione e non più il Congresso di Stato, a disporre i provvedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Una importante e responsabile scelta della politica, dunque, concretizzatasi con l'approvazione della legge sopra richiamata, che va, come già



sopra fatto presente, nella specifica direzione di eliminare ogni forma di intervento od ingerenza da parte dell'Autorità Governativa o del Comitato per il Credito ed il Risparmio, delegando detti poteri e funzioni all'Autorità di Vigilanza, che viene chiamata ad esprimersi con proprio provvedimento ed in piena indipendenza.

Fatta questa doverosa premessa, dalla quale si è ritenuto importante partire, si passa a fare alcune più specifiche considerazioni sui ricorsi amministrativi 37/2017 e 57/2017 relativi ad Asset Banca S.p.A. e sulle sentenze 38/2018 e 39/2018 che si pronunciano in merito.

Con il ricorso amministrativo 37/2017 alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione di Asset Banca S.p.A. e alcuni soci ex azionisti di Asset Banca S.p.A. in data 6 giugno 2017 hanno impugnato il provvedimento della Banca Centrale del 12 aprile 2017 che aveva disposto l'amministrazione straordinaria di Asset Banca S.p.A., chiedendo l'annullamento del provvedimento. Il fascicolo è stato attribuito al Giudice di primo grado Isabella Pasini. Con ordinanza del 13 giugno 2017 il Giudice ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento che ha disposto l'amministrazione straordinaria, superata dal provvedimento del 12 giugno 2017 della Banca Centrale come nel seguito specificato.

2

Con il ricorso amministrativo 57/2017 alcuni soci ex azionisti di Asset Banca S.p.A. in data 11 agosto 2017 hanno impugnato il provvedimento della Banca Centrale del 12 giugno 2017 che aveva disposto la revoca ad Asset Banca S.p.A. dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riservate e l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l'annullamento dello stesso.

Il primo grado di entrambi i procedimenti si è concluso il 24 dicembre 2018 con le sentenze di primo grado 38/2018 e 39/2018 che hanno accolto i ricorsi, dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Le due sentenze sono state notificate alla Banca Centrale in data 7 gennaio 2019. Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 28 giugno 1989 – *Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative*, la Banca Centrale ha trenta giorni correnti per impugnare le sentenze o una di esse, qualora ne ravvisi il fondamento giuridico. La Banca Centrale ha incaricato, separatamente, due professori di diritto regolatorio per effettuare i necessari approfondimenti e decidere, anche sulla base di tali opinioni, tutte le azioni conseguenti.



A livello generale, pur non considerando opportuno entrare nel merito delle sentenze che, in quanto atti della Magistratura, vanno sempre doverosamente rispettate in quanto muovono nella complessa ricerca della verità, si ritiene comunque importante considerare che esse attengono allo specifico settore della giurisdizione amministrativa, nell'ambito della quale il Magistrato si pronuncia in merito al rispetto e alla conformità dell'azione amministrativa a quanto disposto dalla legge.

Le sentenze di accoglimento dei provvedimenti impugnati non entrano pertanto nel contenuto dei riscontri oggettivi dei provvedimenti di rigore.

Discorso diverso deve invece essere fatto sul merito dei provvedimenti di rigore applicati dall'Autorità di Vigilanza per i quali la stessa deve specificamente rilevare circostanze oggettive riconducibili alla mancanza del fondamentale principio **della sana e prudente gestione** - che deve sempre essere presente ed essere rigorosamente rispettato in un settore delicato come quello del credito e del risparmio - specificamente determinate ed individuate dalla normativa.

In particolare, l'articolo 78 della LISF stabilisce che, con propria delibera, il Coordinamento della Vigilanza può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione o di controllo nel caso si verifichino una o più delle situazioni seguenti:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni della sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza che ne regolano l'attività;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;

d) risulti una falsità o grave omissione nella tenuta della contabilità ovvero un'alterazione dei documenti contabili;

e) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.

È stato l'aver riscontrato in Asset Banca S.p.A. le gravi circostanze qui sopra indicate, così come dettagliate nella Relazione del Commissario Venturini e riportate nei loro tratti



principali in un riferimento orale effettuato dal Segretario di Stato per le Finanze al Consiglio Grande e Generale nel comma comunicazioni della scorsa sessione di giugno 2017, che ha portato l'Autorità di Vigilanza a porre detto soggetto vigilato in procedura di amministrazione controllata, dopo aver in precedenza avviato la procedura di sospensione degli organi amministrativi a norma di legge.

Successivamente, come prevede in modo molto preciso il dettato dell'articolo 85 della LISF, essendosi dette circostanze rivelatesi di eccezionale gravità, il Coordinamento della Vigilanza ha disposto anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate e posto il soggetto vigilato in liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di completare il presente riferimento occorre fare presente che, sulla base dei riscontri riportati nella relazione del Commissario Venturini, nel 2017 è stato successivamente aperto un procedimento penale a carico degli ex vertici di Asset Banca S.p.A, relativamente al quale gli stessi sono stati rinviati a giudizio lo scorso mese di novembre per i seguenti reati contestati: *amministrazione infedele* ed *ostacolo alla funzione di vigilanza*.

Sempre a fini di completamento è inoltre necessario aggiungere che, sulla base dei medesimi riscontri, lo scorso novembre la Banca Centrale ha parimenti autorizzato le azioni di responsabilità nei confronti degli ex vertici, degli ex amministratori e, in parte, degli ex membri del Collegio Sindacale di Asset Banca S.p.A..

4

Nell'ambito dell'autonomia richiamata in premessa, risulta inoltre utile precisare che, per quanto attiene alle procedure di rigore oggetto del presente riferimento, il Comitato per il Credito e il Risparmio - che non accede agli specifici atti del Coordinamento della Vigilanza in quanto riservati - è stato unicamente chiamato a concedere autorizzazione in merito al requisito di "non residenza" nella Repubblica di San Marino dei membri degli organi della procedura di amministrazione straordinaria (Commissari e membri del Comitato di Sorveglianza), così come previsto dal comma 6 dell'art. 79 della LISF.

In chiusura del presente riferimento si fa presente che il Decreto Legge 10 luglio 2017 n.80, ratificato dal Decreto Legge 27 luglio 2017 n. 89, nella necessità di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, la stabilità del comparto creditizio sammarinese attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti, ha disposto il trasferimento degli attivi e dei passivi di Asset Banca



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

S.p.A. a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.. Nei confronti di detto Decreto Legge in data 17 luglio 2017 è stato attivato il sindacato di legittimità costituzionale avanti il Collegio Garante, sindacato respinto da detto organismo dichiarando l'infondatezza delle questioni poste.

Al fine di garantire la massima linearità della trattazione si ritiene importante ribadire, infine, la molteplicità, dal punto di vista normativo e giudiziario, degli ambiti entro i quali devono essere considerate le varie procedure e i vari piani che hanno riguardato e riguardano Asset Banca S.p.A., con particolare riferimento alla distinzione tra giudizio sulla legittimità e regolarità degli atti, ambito in cui si collega l'accoglimento del ricorso da parte del Giudice Amministrativo, da una parte, e giudizio di merito sui riscontri oggettivi effettivamente rilevati, dall'altro. Si manifesta piena fiducia nel lavoro della Magistratura in tutti i suoi ambiti e si auspica che ogni chiarezza possa essere fatta quanto prima a tutela dei risparmiatori e dell'intero comparto del credito e del risparmio.

San Marino, 16 gennaio 2019

5

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio

Eva Guidi